



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

# **REGOLAMENTO COMUNALE T.A.R.S.U.**

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Il Comune, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 5/11/1993 nr. 507, modificato dalla Legge 22/02/1994, nr. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precitato D. L.vo 15/11/1993, nr. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolata al successivo art. 6.

Agli effetti del citato art. 58 del D.L.vo n. 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, ed in forza dell'art. 5 del presente Regolamento, nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, (1) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del servizio di nettezza urbana.

Agli effetti del presente regolamento, per "Tassa" e per "Decreto" si intendono rispettivamente la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e "Decreto Legislativo nr. 507 del 15 novembre 1993"

(1) Ai fini dell'identificazione degli agglomerati del territorio comunale individuati dall'ordinamento ecografico si vedano la L. 24/12/1954, nr. 1228 e il D.P.R. 30/05/1989, nr. 223 –Capo VII – e le "Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico".

### Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E TARIFFE

In presente Regolamento è adottato a norma dell'art. 68 del decreto, nonché ai sensi del T. U. n. 267/2000 e delle norme dello Statuto comunale.

Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni contenute nel decreto.

Il presente regolamento contiene gli elementi indicati nelle lettere a), c) e d) del 1° comma dell'art. 68 del su richiamato decreto, nonché l'articolazione delle categorie e delle (eventuali) sottocategorie effettuate ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, di cui al 2° comma del predetto art. 68.

Le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65 del D.L.vo n. 507/93 verranno individuate nei termini di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 3  
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  
LIMITE DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Nel Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, ai sensi dell'art. 59 – comma 1° del decreto - , i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale, estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovverosia dei criteri per determinarli, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, il Comune, può estendere il servizio di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed eventuali insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopramenzionate.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi del 2° comma dell'art. 59 richiamato, è stabilita una riduzione della tassa del:

- **60 % nel caso di distanza dei locali e delle aree dal più vicino centro di raccolta sia compreso tra i 500 e i 1.000 metri;**
- **70% nel caso di distanza superiore.**

La tassa si applica, ai perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, stabiliti a norma dell'art. 59 del decreto nonché agli insediamenti e case sparse.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori limitrofi.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1° dell'art. 59 del decreto, relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, prescrizioni da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo – previo accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio - è dovuto nella misura ridotta fissata in ragione del 60%.

Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, e in tale caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'art. 59 del decreto.

## ART. 4 SOGGETTI PASSIVI – SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 62 del decreto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui possono essere prodotti i rifiuti ed in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore che occupa l'alloggio con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera non frazionabile per quota a parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

Al successivo art. 12 sono indicate le misure di incremento delle superfici, come previsto dal 2° comma del citato art. 63.

Per le parti comuni tali incrementi si applicheranno esclusivamente a coloro i quali non risultino avere dichiarato la propria quota di parte comune nella dichiarazione di cui all'art. 70 del decreto.

Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 63 del decreto, ivi compreso il pagamento del tributo in corso di mancato versamento da parte del gestore.

Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

Per gli altri Enti, Società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla Legge.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purchè anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura.

CAPO II°  
OGGETTO DELLA TASSAZIONE  
Art. 5

PRESUPPOSTO DELLA TASSA – LOCALI ED AREE TASSABILI

A norma del 1° comma dell'art. 62 del decreto la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa.

Per i locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

Le aree adibite a verde sono esonerate indipendentemente dall'entità della superficie.

La tassa è dovuta anche nel caso che l'immobile sia vuoto da cose o persone, ma abbia gli allacciamenti alla rete di servizi pubblici.

Sono così considerati tassabili, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo:

- abitazioni private (camere, sale, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, solai, scale, ecc.) come pure le dipendenze (autorimesse, posti macchina coperti, serre); a norma del 4° comma dell'art. 62 del decreto, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;

- case coloniche anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa;
- eventuali case sparse situate fuori dall'area di raccolta;
- autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private;
- convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato;
- scuole ed istituti musicali pubblici e privati in genere di ogni ordine e grado, asili infantili pubblici e privati;
- uffici pubblici, uffici di diritto pubblico a parastatali, enti locali e simili, uffici che svolgono servizi per conto del Comune, stazioni ferroviarie, di autobus, centrali telefoniche ed elettriche;
- sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza e simili;
- spogliatoi annessi a palestre e ad impianti sportivi;
- impianti sportivi coperti non compresi nel punto precedente, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva ad eccezione di aree asfaltate;
- caserme ed annessi;
- alberghi e residence;
- pensioni ed affittacamere;
- ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, tavole calde e simili compresi i relativi dehors;
- mense in genere e pertinenze;
- bar, sale da ballo, discoteche, locali notturni, chioschi per la commercializzazione di bevande in genere, sale da gioco;

- teatri, cinematografi, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale da incisione e di posa;
- circoli privati, circoli ricreativi aziendali;
- ospedali pubblici ed ambulatori (escluse le camere operatorie e di medicazione), laboratori di analisi cliniche e mediche delle A.S.L. ;
- laboratori ed ambulatori privati di analisi mediche e cliniche, case di cura private;
- locali di vendita e pertinenza adiacente esercizi commerciali al minuto ed all'ingrosso di prodotti alimentari come stabilito dal D. Lgs. 114/98;
- locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti non alimentari come stabilito dal D. Lgs. 114/98;
- saloni d'esposizione in genere, quali gallerie d'arte, ecc;
- edicole;
- cabine telefoniche
- locali artigianali ed industriali esclusi quelli in cui si producono, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell'attività;
- studi ed uffici professionali comprese quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro;
- uffici in genere compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, ricevitorie Totocalcio, Lotto, Enalotto, Totip, situate in locali nettamente separati e distinguibili dall'attività principale;
- banche, istituti finanziari ed assicurativi;
- distributori di carburante in genere;
- le aree, pubbliche e private, adibite a campeggio o a centri di vacanza la cui specifica destinazione risulti tale da provvedimento dell'autorità pubblica;
- le aree adibite ad attività di distribuzione di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi destinati dalla Pubblica amministrazione a mercato in modo permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità, oppure a giorni ricorrenti;
- le aree scoperte, pubbliche e private, diverse da quelle mercantili, adibite a commercializzazione di merci in genere, con o senza utilizzo di strutture fisse, quali banchi, chioschi tettoie, ecc.

#### Art. 6

#### TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Il Comune di Limone Piemonte, ai sensi dell'art. 77 del decreto ha istituito la tassa giornaliera di smaltimento.

Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

Ai fini sopra indicati si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:

- dehors
- aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante
- fiere e mercati non ricorrenti
- vendite occasionali di merci di qualsiasi genere
- banchi di vendita in occasione di particolari festività, ecc..

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso dei locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati per attività diverse, ed è dovuta nella misura corrispondente alla differenza tra la tariffa per l'uso di attività sportiva o ginnica e quella per l'attività diversa.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa.

Tale pagamento, avviene contemporaneamente al versamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto dall'art. 50 del decreto, in caso di Gestione in Concessione del Servizio di Accertamento e Riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche, il predetto modello di versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivamente il Servizio di Tesoreria del Comune Di Limone Piemonte, essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al Concessionario del servizio COSAP, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.

Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi accessori.

Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal decreto, come riportate nel presente Regolamento al Capo V°, articoli 21/23 e 24.

## ART. 7 ESCLUSIONI

Nel calcolo delle superfici indicate dal precedente art. 5 e dal successivo art. 13, a norma del 2° comma dell'art. 62 del decreto, si escludono:

- A) quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati quali:
- adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc.), di servizio a fabbricati ed aree;
  - nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
  - che possono essere ricondotti alle fattispecie sopra elencate:

a.1) perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore, di ristrutturazione e casi simili;

B) stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, ecc. a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori dal fondo;

b.1) a norma del 3° comma del citato art. 62, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Tale parte può essere determinata anche in percentuale, ai sensi dell'art. 62, 3° comma del decreto, fra quelle categorie che producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, sempreché si tratti di superfici che presentino il carattere di promiscuità nella produzione dei rifiuti. Il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ed allegare alla denuncia di cui ai successivi artt. 16, 17 e 18 planimetria catastale – oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato - dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi dove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto relativo stipulato con ditta autorizzata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari per l'esclusione della medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'ufficio Comunale, antecedentemente comunque alla definizione dell'avviso di accertamento notificato di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Sono altresì esclusi dalla tassa – a norma del 5° comma dell'art. 62 - , quei locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative o regolamentari;
- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

In particolare sono da considerarsi escluse da tassazione:

- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti, mentre rimane l'obbligazione in capo al soggetto che occupi o detenga parti comuni in via esclusiva.
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e di locali tassati diversi dalle civili abitazioni. Vanno considerate in tale fattispecie le aree scoperte diverse dalle aree a verde, quali balconi, terrazzi e simili.

## ART. 8

### TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Il Comune può facoltativamente applicare una riduzione della tariffa pari al 30% nel caso di:

A) Parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori; la riduzione si applica a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì dall'iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale.

B) Locali utilizzati da residente quale unico occupante.

Le riduzioni di superficie e tariffarie sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa, contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.

Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione.

## ART. 9 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Possono essere previste agevolazioni od esenzioni dalla tassa, a norma del 1° comma dell'art. 67 del decreto ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- b) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

Il Comune può applicare agevolazioni o esenzioni nel caso di:

- c) ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate ai sensi della normativa vigente.
- d) Abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore ai 2/3.
- e) locali occupati dalla Croce Rossa Italiana e da eventuali altre associazioni senza scopo di lucro anche se non qualificate come ONLUS.

## ART. 10 CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Le esenzioni del tributo di cui all'art. 8 sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Responsabile ed a condizione che dimostri di averne diritto.

Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza **dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione**, a condizione che la stessa venga presentata entro i termini previsti dall'art. 70, 1° comma del decreto.

Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.

L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono se deliberate anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo art. 18 e la tassa decorrerà del primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per le esenzioni.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del citato decreto.

### CAPO III° Tariffe

#### ART. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

##### DELIBERAZIONE DI TARIFFA

Entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale delibera le tariffe per le unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spezzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso così come le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni.

##### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Nel determinare le tariffe annuali delle tasse ai sensi del 2° comma dell'art. 65 del decreto, il comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni e delle esenzioni, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiori al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni e delle esenzioni.

Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati gli elementi indicati nell'art. 61, comma 2° del citato decreto, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art. 61 del decreto.

Al fine della determinazione del costo e avvalendosi della deroga da parte dell'art. 31 comma 23 delle Legge Finanziaria n. 448/1998 viene considerato l'intero onere della raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del 3° comma dell'art. 69 del decreto, potrà apportare aumenti e diminuzioni, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 1 comma 164 della legge 296/2006.

La variazione dell'ammontare del tributo dovuto unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

La tabella delle tariffe di cui al presente Regolamento sarà aggiornata ogni qualvolta verrà deliberata una modificazione delle stesse.

## ART. 12 COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate al metro quadrato.

Le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

Le tariffe nette in vigore si intendono da incrementare della quota pari al 10% attualmente corrisposta a titolo di addizionale ECA. Resta in ogni caso applicabile ai sensi delle norme vigenti l'addizionale provinciale.

In caso di mancato pagamento sarà emessa una cartella che dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.

## ART. 13 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Ai fini della determinazione delle tariffe e con particolare riferimento alle peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione dei rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassa sono classificate, tenendo presente il disposto del comma 2 art. 79 del D. L.vo 507/93, nelle seguenti categorie già in vigore come approvate da deliberazione del Consiglio Comunale del 30/07/1987:

### **1^ CATEGORIA**

Locali ad uso abitazione e loro dipendenze.

### **16^ CATEGORIA**

Autorimesse, posti auto e cantine

### **301 ^ CATEGORIA**

Locali ad uso laboratori artigiani quali estetisti, parrucchieri, medici, farmacisti e locali ad uso sportivo.

### **17 ^ CATEGORIA**

Locali ad uso laboratori artigiani quali gommisti, distributori di carburante, meccanici auto e cicli, carrozzieri, elettricisti, falegnami, fabbri, tornitori, elettromeccanici, idraulici, elettrauto, imprese di pulizia e locali per il macello.

### **401 ^ CATEGORIA**

Negozi alimentari

### **18 ^ CATEGORIA**

Negozi non alimentari quali abbigliamento, calzature, edicole, cartolerie, profumerie, casalinghi e ferramenta.

### **19 ^ CATEGORIA**

Negozi non alimentari quali fiorai e vivai.

### **5 ^ CATEGORIA**

Ristoranti e vani accessori

### **601 ^ CATEGORIA**

Alberghi e pensioni

### **701 ^ CATEGORIA**

Bar e paninoteche

### **20 ^ CATEGORIA**

Locali ad uso uffici quali agenzie immobiliari, agenzie di viaggi ed uffici professionali e locali di pubblica utilità quali banche, uffici postali ed uffici pubblici in genere.

### **801 ^ CATEGORIA**

Colonie alpine, caserme, case di riposo, asili pubblici e privati, centri di incontro, locali occupati dalla Croce Rossa Italiana, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

### **901 ^ CATEGORIA**

Ambulanti alimentari

### **1001 ^ CATEGORIA**

Ambulanti non alimentari

### **21 ^ CATEGORIA**

Campeggi

### **22 ^ CATEGORIA**

Sale giochi

### **23 ^ CATEGORIA**

Extra alberghiero

### **24 ^ CATEGORIA**

Cinema

### **25 ^ CINEMA**

Discoteca

La mancata menzione non denota esclusione dal tributo.  
Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

## CAPO IV APPLICAZIONE DELLA TASSA INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

### ART. 14 DECORRENZA

La tassa è corrisposta a norma delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 64 del decreto, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

A norma di quanto stabilito dal 2 comma dell'art. 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dal soggetto che gestisce i beni comuni.

### Art. 15 CESSAZIONE

Va presentata dichiarazione anche quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree nel corso dell'anno. La cessazione non avviene automaticamente col cambio di domicilio o di residenza. E' disponibile presso l'ufficio tributi il modello di cessazione.

Al fine di agevolare il contribuente ed ai sensi della L. 445/2000 l'Ente, d'ufficio, può provvedere alla registrazione della cessazione quando ne venga a conoscenza per effetto dalla iscrizione del nuovo occupante.

A norma del 3° comma dell'art. 64 del decreto la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree – semprechè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 64 del decreto nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è

avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

ART. 16  
DENUNCE  
MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le ditte, gli enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.

A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'art. 2 della Legge 24/12/1954 n. 1128.

Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, gli uffici comunali inviteranno l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.

L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dalla rappresentante legale o negoziale.

Le denunce sono presentate secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente all'ufficio tributi che rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione;
- direttamente al protocollo generale dell'Ente;
- per mezzo di raccomandata A/R allegando una fotocopia leggibile di un documento di identità ed in tal caso si considerano presentate nel giorno della spedizione;
- via fax allegando una fotocopia leggibile di un documento di identità ed in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione;
- con altri mezzi di trasmissione telematica nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 17  
DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO

A norma del 1° comma dell'art. 70 del decreto i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini di applicazione della tassa.

L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'art. 64 del decreto, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato art. 64, è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione alla data da indicare nella denuncia.

La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- il titolo qualificativo dell'occupazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- la data dell'occupazione o conduzione dei locali;
- l'ubicazione del fabbricato;
- i dati catastali con cui si identifica l'immobile;
- il numero dei locali, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- il codice fiscale;
- la data di presentazione della denuncia;
- la firma.

Nella denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:

- la denominazione dell'istituto;
- la ragione sociale o la ditta;
- la sede o il domicilio fiscale;
- lo scopo;
- le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- gli elementi di cui alla lettera precedente.

Per coloro che sono sottoposti alla patria potestà, a tutela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di Legge.

## ART. 18 DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO

Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.

Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.

La denuncia di rettifica deve contenere :

- le generalità del contribuente;
- l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
- la decorrenza delle variazioni stesse;
- ogni altro elemento come indicato nel precedente articolo 17.

La denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve parimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente articolo.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente art. 14.

I proprietari e i conduttori dei locali ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e i termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

## ART. 19 DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO

La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'ufficio tributi.

La denuncia di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- i dati anagrafici del subentrato nei locali , nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà;
- tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare;
- ogni altro elemento, come indicato nei precedenti artt. 17 e 18.

Identica procedura dovranno osservare le società commerciali, gli enti morali, ecc. compilando la relativa denuncia:

Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela, ecc.

Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione o delle detenzioni potranno essere presentate in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.

## CAPO V ACCERTAMENTO – CONTENZIOSO – SANZIONI ART. 20 POTERE DEL COMUNE – MEZZI DI CONTROLLO

L'esattezza delle domande di cui all'art. 10 e delle denunce di cui agli artt. 17, 18 e 19 verrà sottoposta a controllo anche in merito ai termini previsti dall'art. 1 commi 161,162 e 171 della legge 296/2006 e vertirà al recupero della eventuale tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73 del decreto, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:

- a) l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposte al questionario di cui al 1° comma dell'art. 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;

- b) copia dei contratti di locazione , delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali;
- c) le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini o affittuari;
- d) di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'art. 73, comma 1° del decreto.

Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi – per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali assoggettabile a tassazione – delle convenzioni previste al 4° comma dell'art. 71 del decreto.

Ove il Comune si avvalga di tali forme di rilevazione, nella formulazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato 4° comma, ed alle ulteriori precisazioni fornite con la Circolare Ministeriale 22/06/1994, n. 95/e, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.

In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'Ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'art. 71 del decreto, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno entro 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.

In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento per quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 73 del decreto, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile oppure avvalendosi dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio.

## Art. 21 ACCERTAMENTO

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

L'ente locale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli oppure dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

L'applicazione delle disposizioni dei commi da 161 a 170 della legge 296/2006 viene estesa anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data dell'1/1/2007.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Gli avvisi di accertamento come disposto dall'art.1 comma 162 della citata legge devono essere sottoscritti dal Funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Il predetto comma dispone inoltre l'elenco degli elementi da indicare nell'atto impositivo, stabilendo che questi ultimi devono:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Qualora il funzionario responsabile d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Il Sindaco, su istanza del contribuente, può concedere per gravi motivi la ripartizione del carico tributario.

La rateizzazione del pagamento può essere concessa per i seguenti importi:

- fino ad € 450,00: non concessa;
- per somme eccedenti € 450,00 fino ad € 900,00 prevista rateizzazione disponendo di versare € 450,00 entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e per la restante somma effettuare il versamento dividendo l'importo al 50% e corrispondere ciascuna rata ogni bimestre a partire dal primo versamento effettuato, ossia a partire dal sessantunesimo giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento;
- per le somme eccedenti € 900,00 fino ad € 1.800,00 prevista rateizzazione disponendo di versare € 900,00 come sopra descritto, mentre per la restante somma effettuare il versamento dividendo l'importo al 50% e corrispondendo ciascuna rata ogni bimestre a partire ovviamente dall'ultimo versamento eseguito;
- per le somme eccedenti € 1.800,00 prevista rateizzazione disponendo il versamento fino all'ammontare di € 1.800,00 come sopra descritto e versare la restante somma dividendola al 50% e corrispondendo ciascuna rata ogni bimestre a partire dall'ultimo versamento eseguito.

## Art. 22

### RISCOSSIONE

La riscossione della tassa, ai sensi di quanto disposto dalla risoluzione n. 8 del 30/07/2008 del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, può avvenire con lo strumento che l'Ente stesso reputa più consono alle

proprie esigenze gestionali, considerando anche il rispetto al principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, così come previsto dall'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997;

Il totale della tassa iscritta, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, è arrotondato per eccesso o per difetto, rispettivamente all'euro superiore se la frazione dell'importo dovuto è uguale o maggiore a 50 centesimi, all'euro inferiore se la frazione dell'importo dovuto è inferiore a 50 centesimi.

La tassa verrà riscossa mediante avvisi di pagamento annuali con indicazione del cespite, della tariffa applicata alla superficie imponibile e della somma da pagare, con allegato bollettino postale a valersi su specifico c/c postale intestato a "COMUNE DI LIMONE PIEMONTE TARSU SERVIZIO TESORERIA" oppure intestato al Concessionario.

Si può pagare nei seguenti modi:  
presso gli uffici postali utilizzando gli stessi bollettini di conto corrente;  
presso gli sportelli bancari elencati sull'avviso stesso;  
presso gli sportelli del concessionario Spa.

In materia di riscossione ordinaria la scadenza indicata nel bollettino avrà valenza quale termine ultimo per il pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione (termine 2<sup>a</sup> rata). In alternativa il contribuente potrà optare per il pagamento rateale suddiviso nelle 2 rate indicate nel bollettino stesso.

Potranno essere inoltre attivate forme di pagamento tramite il sistema bancario con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al contante.

In caso di accertamento il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, permette al contribuente di beneficiare della riduzione ad un quarto delle sanzioni.

## ART. 23 CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento il contribuente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso il 1° grado alla commissione Tributaria Provinciale ai sensi delle disposizione di cui al titolo II, capo I Sezione I del D. L.vo 31-12-1992 nr. 546 e di II grado alla Commissione Tributaria Regionale ai sensi del Capo III, sezione II, art. 52 e segg.

Il ricorso deve ottemperare alle disposizione di cui all'art. 18 del D. L.vo 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

La parte soccombente è condannata - a norma dell'art. 15 del decreto 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con sentenza.

## Art. 24 SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 come sostituito dal D. Lgs. nr. 473 del 18/12/1997.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o di un maggior tributo, le sanzioni vengono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprataxa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi con maturazione giorno per giorno.

Le sanzioni sono ridotte ad un quarto nel caso in cui le pendenze vengano definite, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, mediante l'adesione formale del contribuente all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio, entro il medesimo termine previsto per ricorrere alle Commissioni Tributarie.

#### Art. 25 RIMBORSI

In merito al rimborso di somme versate e non dovute, i termini entro i quali il contribuente può richiedere il rimborso è determinato in cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Eventuali disposizioni del presente regolamento incompatibili con leggi ordinari, D. L. successivi all'entrata in vigore dello stesso, sono da considerarsi nulle e di diritto sostituite dalla novellata normativa legislativa.

#### ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell' art. 46 della Legge nr. 142/90, è pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 5 maggio 2009.